1. ------IND- 2018 0211 LV- IT- ------ 20180524 --- --- PROJET

# *PROGETTO*

**GABINETTO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA**

[giorno] [mese] 2018 regolamento n.

Riga (verbale n. § [DC])

**Procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma ottenuta da pneumatici a fine vita**

Emanato ai sensi   
dell'articolo 6, paragrafo 11  
, della legge sulla gestione dei rifiuti

1. Il regolamento stabilisce la procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma ottenuta da pneumatici a fine vita.
2. Ai sensi del presente regolamento, si considera come materia prima di recupero la gomma ottenuta dagli pneumatici a fine vita mediante la distruzione, la macinazione, la sminuzzatura, il taglio o la pellettizzazione se, successivamente alla lavorazione degli pneumatici, tale gomma è destinata alla vendita sul mercato ai fini di un ulteriore uso, con o senza agenti leganti, e soddisfa tutti i criteri indicati all'allegato 1 del presente regolamento.
3. Dagli pneumatici a fine vita si possono ottenere le seguenti materie prime di recupero:
   1. gomma in polvere: gomma ottenuta dalla macinazione degli pneumatici a fine vita, riducendoli in particelle fino a 0,8 mm di dimensione;
   2. granulato di gomma (pellet): gomma ottenuta dalla pellettizzazione degli pneumatici a fine vita, riducendoli in particelle di dimensione dagli 0,9 ai 20 mm;
   3. pacciame di gomma: gomma ottenuta dallo sbriciolamento, dalla macinazione o dalla sminuzzatura degli pneumatici a fine vita, riducendoli in particelle di forma irregolare di dimensione dai 10 ai 50 mm. È ammessa l'aggiunta tramite miscela di materiali tessili;
   4. frantumi di gomma: gomma ottenuta dallo sbriciolamento, dalla macinazione o dalla sminuzzatura degli pneumatici a fine vita, riducendoli in particelle di forma irregolare di dimensione dai 50 ai 300 mm. È ammessa l'aggiunta tramite miscela di fili metallici e materiali tessili;
   5. ritagli di gomma: gomma ottenuta dallo sbriciolamento, dalla macinazione o dalla sminuzzatura degli pneumatici a fine vita, riducendoli in particelle di forma irregolare, principalmente di dimensione dai 300 ai 500 mm. È ammessa l'aggiunta di una miscela di fili metallici e materiali tessili.
4. La gomma non si considera materia prima di recupero, bensì si considera rifiuto se utilizzata per le seguenti finalità:
   1. incenerimento, con o senza recupero energetico;
   2. pirolisi, plasmolisi, gassificazione e processi tecnologici affini dove si modificano le caratteristiche fisiche o chimiche della gomma;
   3. deposito nelle discariche o immagazzinaggio di durata superiore a 1 anno.
5. Il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita assicura quanto segue:
   1. per ciascuna partita di materie prime di recupero, si compila una dichiarazione che dimostri il soddisfacimento, da parte delle materie prime di recupero, dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto delineati all'allegato 1 del presente regolamento ai sensi dell'allegato 2 dello stesso (in prosieguo "dichiarazione di conformità");
   2. la tenuta dei registri degli pneumatici a fine vita riciclabili si effettua secondo le norme e i regolamenti applicabili sui moduli ufficiali delle statistiche ambientali;
   3. nel corso del trasporto, ciascuna partita di materie prime di recupero è corredata di una copia cartacea della dichiarazione di conformità, che consenta al Servizio ambientale di Stato della Repubblica di Lettonia di imporre al soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita la produzione della copia originale della dichiarazione di conformità.
6. Il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita conserva la dichiarazione di conformità per 5 anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa e la produce, su richiesta delle autorità competenti responsabili della gestione dei rifiuti, entro 10 giorni lavorativi.
7. La dichiarazione di conformità si redige elettronicamente ai sensi delle norme e dei regolamenti sui documenti elettronici.
8. Il soggetto trasformatore degli pneumatici acclude a ciascuna partita di materie prime di recupero la specifica tecnica del prodotto.
9. Il responsabile dell'importazione delle materie prime di recupero in Lettonia assicura che il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita accluda a ciascuna partita di materie prime di recupero una dichiarazione recante informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della spedizione e sui dati del predetto soggetto trasformatore.
10. Il responsabile dell'importazione delle materie prime di recupero in Lettonia conserva la dichiarazione indicata al paragrafo 9 del presente regolamento per 5 anni a decorrere dalla data di redazione della stessa e la produce, su richiesta delle autorità competenti responsabili della gestione dei rifiuti, entro 10 giorni lavorativi.
11. Il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita introduce un sistema di gestione della qualità per assicurare la tracciabilità della lavorazione degli pneumatici di scarto. Il predetto soggetto trasformatore osserva i requisiti dell'acquirente delle materie prime di recupero in merito alla qualità e alle caratteristiche fisiche e chimiche di tali materie prime.
12. Nel sistema di gestione della qualità rientra una descrizione particolareggiata della lavorazione degli pneumatici a fine vita, nella seguente modalità:
    1. descrizione del monitoraggio della qualità della lavorazione degli pneumatici a fine vita ai sensi dell'allegato 1 del presente regolamento;
    2. metodi di campionamento utilizzati, prove fisiche e chimiche sui campioni, etichettatura delle materie prime di recupero, descrizione dei processi di imballaggio e di immagazzinaggio;
    3. criteri di conformità e di respingimento per gli pneumatici a fine vita, tipi di misure di controllo per la valutazione della conformità degli pneumatici a fine vita e modalità di documentazione degli esiti delle misure di controllo;
    4. descrizione dell'intero ciclo di lavorazione degli pneumatici a fine vita, compresi la successiva gestione e il successivo immagazzinaggio dei rifiuti risultanti, nonché informazioni sulla potenziale vendita delle materie prime di recupero;
    5. criteri di conformità in termini di qualità delle materie prime di recupero e criteri di autocontrollo ai sensi dell'allegato 1 del presente regolamento;
    6. elenco dei membri del personale del soggetto trasformatore degli pneumatici di scarto responsabili di ciascuna fase di lavorazione degli pneumatici a fine vita;
    7. potenziale volume della trasformazione degli pneumatici a fine vita.
13. Il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita conserva le informazioni inerenti alla lavorazione di questi ultimi precisate al paragrafo 12 del presente regolamento per 5 anni a decorrere dall'accettazione della relativa partita di materie prime di recupero.
14. Il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita dà corso a una revisione del sistema di gestione della qualità con cadenza annuale, nonché in caso di modifiche rilevanti ai processi tecnologici delle materie prime di recupero o della modifica delle caratteristiche fisiche o chimiche di tali materie prime.
15. Su richiesta scritta delle autorità competenti incaricate della gestione dei rifiuti, il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita o il responsabile dell'importazione delle materie prime di recupero in Lettonia offre l'accesso a tutte le aree, a tutti i locali e a tutti i documenti collegati alla lavorazione e all'immagazzinaggio di tali pneumatici, al fine di valutarne la conformità ai requisiti sanciti nel presente regolamento.
16. Il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita informa l'acquirente delle materie prime di recupero del fatto che tali pneumatici sono trasformati conformemente a un sistema di gestione della qualità.
17. Qualora, all'importazione di gomma ottenuta da pneumatici a fine vita da altri paesi, le autorità competenti del paese di spedizione e del paese di destinazione non riescano a concordare sulla classificazione della gomma, si applica l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

Allegato 1  
del regolamento del   
gabinetto dei ministri n. .....  
del [giorno] [mese] 2018

**Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto della gomma ottenuta dagli pneumatici a fine vita**

|  |  |
| --- | --- |
| Criteri di cessazione della qualifica di rifiuto | Criteri di autocontrollo |
| 1. Requisiti di qualità per la gomma ottenuta dagli pneumatici a fine vita mediante lavorazione meccanica:    1. non presenta le caratteristiche di pericolo indicate al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e non supera i valori limite di concentrazione precisati all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE;    2. soddisfa le restrizioni di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;    3. non contiene quantità percettibili di olio e di lubrificanti;    4. la separazione e la determinazione quantitativa si effettuano sulla base del tipo/della dimensione. | La qualità della gomma si valuta:   * mediante esame visivo, * caratteristiche fisiche e chimiche: mediante verbali delle prove di laboratorio, comprese le caratteristiche rientranti nelle specifiche tecniche degli acquirenti delle materie prime di recupero. Su richiesta dell'acquirente delle materie prime di recupero, si possono eseguire altre prove di laboratorio in conformità delle specifiche aggiuntive del predetto acquirente.   Per ciascun tipo di materia prima di recupero ottenuta dagli pneumatici a fine vita, si effettua una prova su campioni rappresentativi.  I campioni rappresentativi si ottengono secondo la procedura di campionamento rientrante nel sistema di gestione della qualità e descritta in maniera particolareggiata nell'ambito di quest'ultimo (metodi di campionamento utilizzati, frequenza di campionamento, dimensione, tipi e numeri dei campioni, analisi statistica, ecc.).  Le caratteristiche fisiche e chimiche si sottopongono a prove in un laboratorio.  I criteri di conformità delle materie prime di recupero precisati al paragrafo 1 dell'allegato si introducono e si descrivono nel sistema di gestione della qualità messo in atto. |
| 1. Requisiti per i rifiuti da riciclare trasformandoli in materie prime di recupero:    1. si possono utilizzare soltanto pneumatici a fine vita corrispondenti alla classificazione dei rifiuti e alle caratteristiche dei rifiuti pericolosi quali precisate nelle norme e nei regolamenti;    2. non si possono utilizzare pneumatici a fine vita contaminati da sostanze pericolose o rifiuti pericolosi. | La qualità della gomma si valuta mediante esame visivo.  Le quantità di pneumatici a fine vita ricevuti e lavorati si registrano ai sensi delle norme e dei regolamenti applicabili sui moduli ufficiali delle statistiche ambientali. |
| 1. Gli pneumatici a fine vita si lavorano nella seguente modalità:   3.1. si rimuovono i corpi estranei quali pietre, pezzetti di metallo e detriti;  3.2. i metodi e i processi utilizzati non sortiscono un impatto nocivo sull'ambiente;  3.3. si seguono le norme e i regolamenti a disciplina della gestione e della manipolazione dei rifiuti. | Gli pneumatici si puliscono per via meccanica o manuale. |

Allegato 2  
del regolamento del   
gabinetto dei ministri n. ....  
del [giorno] [mese] 2018

**Dichiarazione del soddisfacimento, da parte delle materie prime di recupero, dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Dati del soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita: |
| Nome della persona giuridica:  N. di registrazione: |
| Indirizzo effettivo: |
| Sede legale: |
| Referente: |
| Telefono: |
| Posta elettronica: |
| 2. | I requisiti tecnici precisati nella specifica tecnica dell'acquirente delle materie prime di recupero, compresi la composizione, la dimensione, le aggiunte tramite miscela, le caratteristiche fisiche e chimiche, ecc. (si prega di precisare i requisiti tecnici):  Le materie prime di recupero ottenute dagli pneumatici a fine vita soddisfano i requisiti delineati nelle specifiche tecniche. |
| 3. | Dimensione della spedizione in kg: |
| 4. | Le materie prime di recupero ottenute dagli pneumatici a fine vita soddisfano i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto.\* |
| 5. | Il soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita opera in conformità al sistema di gestione della qualità. |
| 6. | Le materie prime di recupero comprese nella spedizione sono destinate unicamente all'utilizzo diretto (si prega di precisare la destinazione d'uso): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7. | Dichiarazione del soggetto trasformatore degli pneumatici a fine vita:  Con la presente, confermo la completezza e la correttezza delle informazioni presenti nella dichiarazione. |
| 8. | Altre informazioni: |
| 9. | Rappresentante dell'operatore economico   * Nome completo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Ruolo, firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Data: |
| Firma: |

*\*I criteri si definiscono all'allegato 1 del regolamento del gabinetto dei ministri n. \_\_\_, del [giorno] [mese] 2018, sulla procedura per la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma ottenuta da pneumatici a fine vita e formano parte del sistema di gestione della qualità del soggetto trasformatore per gli pneumatici a fine vita.*